



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 marzo 2014  
(OR. en)**

**7062/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0309 (COD)**

---

**CODEC 597  
VISA 57  
COMIX 129  
PE 129**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 24-27 febbraio 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto la relatrice, Maryia GABRIEL (PPE-BG), ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, un emendamento di compromesso (emendamento 7) alla proposta di regolamento. Sono stati presentati due ulteriori emendamenti contenenti dichiarazioni (emendamenti 8 e 9). Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 27 febbraio 2014, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 7) alla proposta di regolamento. Sono stati inoltre adottati gli emendamenti 8 e 9.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura<sup>1</sup>, che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

<sup>1</sup> Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0650),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0371/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0373/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva la dichiarazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo\***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

---

\* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014.

considerando quanto segue:

- (-1) La determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti avviene, dal 2001, sulla base dei criteri figuranti nel considerando 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio<sup>1</sup>.*
- (-1 bis) La natura evolutiva della politica dell'UE in materia di visti e l'accresciuta necessità di garantire una maggiore coerenza fra detta politica e altre politiche dell'Unione giustificano che, al momento di riesaminare gli elenchi dei paesi figuranti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 si prendano in considerazione alcuni criteri addizionali.*

---

<sup>1</sup> *Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).*

*(-1 ter) La determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti dovrebbe essere guidata da una valutazione ponderata, caso per caso.*

*(-1 quater) Tale valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente e potrebbe dare luogo a proposte intese a modificare gli allegati del regolamento, ferma restando la possibilità di procedere, in particolari circostanze, a modifiche degli allegati che riguardino singoli paesi, ad esempio a seguito di un processo di liberalizzazione dei visti o come conseguenza ultima di una sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto.*

(1) La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 ■ dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri stabiliti *all'articolo X quale introdotto dall'articolo 1 del presente* regolamento. Le menzioni di paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostate da un allegato all'altro.

(2) L'imposizione dell'obbligo del visto ai cittadini di Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, **Emirati arabi uniti** e Vanuatu non è più giustificata. Tali paesi non presentano alcun rischio per l'immigrazione illegale né alcuna minaccia all'ordine pubblico per l'Unione, secondo i criteri stabiliti **all'articolo X**. Di conseguenza, è opportuno esonerare i cittadini di tali paesi dall'obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore **a 90 giorni su un periodo di 180 giorni** e spostare le menzioni di tali paesi nell'allegato II.

**(2 bis) La Commissione dovrebbe ulteriormente valutare la situazione della Colombia e del Perù rispetto ai criteri di cui all'articolo X prima dell'avvio di negoziati su accordi bilaterali di esenzione dall'obbligo del visto tra l'Unione e tali paesi.**

- (3) È opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di **Colombia**, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, **Perù**, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, **Emirati arabi uniti** e Vanuatu non entri in vigore prima della conclusione di accordi bilaterali di esenzione dal visto tra l'Unione e tali paesi, per garantire piena reciprocità.
- (4) I dati statistici mostrano che i gruppi di cittadini britannici attualmente elencati nella parte 3 dell'allegato I non pongono rischi in termini di migrazione irregolare nello spazio Schengen e la maggior parte di tali cittadini vive in isole della regione caraibica che hanno forti legami e somiglianze con paesi vicini che sono esenti dall'obbligo del visto. Di conseguenza, è opportuno esonerare tali gruppi di cittadini britannici dall'obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore ai tre mesi e spostare le menzioni di tali gruppi nell'allegato II.



- (5) Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001. È opportuno aggiungere il riferimento al Sudan meridionale all'allegato I di detto regolamento, poiché il paese ha dichiarato la sua indipendenza il 9 luglio 2011 e ha ottenuto l'adesione alle Nazioni Unite il 14 luglio 2011.
- (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>1</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>2</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

- (7) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>1</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>2</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (8) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>1</sup>, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>2</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- (9) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio<sup>1</sup>. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>2</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (11) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.

---

<sup>1</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>2</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005.

*(12 bis) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

**(-1) prima dell'articolo 1, è inserito il seguente articolo:**

### ***"Articolo X***

***Scopo del presente regolamento è di determinare quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità."***

- (1) l'allegato I è così modificato:
- (a) nella parte 1, sono soppresse le menzioni di **Colombia**, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, **Perù**, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, **Emirati arabi uniti** e Vanuatu ed è aggiunta la menzione del Sudan meridionale;
  - (b) la parte 3 è soppressa;
- (2) l'allegato II è così modificato:
- (a) nella parte 1 sono aggiunte le seguenti menzioni:
    - "Colombia\*"**,
    - "Dominica\*",
    - "Grenada\*",

"Kiribati\*",

"Isole Marshall\*",

"Micronesia\*",

"Nauru\*",

"Palau\*",

**"Perù\*",**

"Santa Lucia\*",

"Saint Vincent e Grenadine\*",

"Samoa\*",

"Isole Salomone\*",

"Timor-Leste\*",



"Tonga\*",

"Trinidad e Tobago\*",

"Tuvalu\*",

***"Emirati arabi uniti\*" e***

"Vanuatu\*".

---

"\* Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.";

(b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell'Unione:

British nationals (Overseas)

British overseas territories citizens (BOTC)

British overseas citizen (BOC)

British protected persons (BPP)

British subjects (BS)."

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

---

## **ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

### **Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'ulteriore valutazione della Colombia e del Perù**

Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono la necessità di un'ulteriore valutazione del rispetto, da parte della Colombia e del Perù, dei criteri pertinenti prima che la Commissione presenti al Consiglio raccomandazioni in vista di decisioni che autorizzano l'avvio di negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con tali paesi.

La Commissione si impegna a procedere senza indugio a tali valutazioni e a trasmetterle al Parlamento europeo e al Consiglio il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto di tale impegno della Commissione.

### **Dichiarazione della Commissione sull'informazione del Parlamento europeo**

La Commissione valuta favorevolmente l'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, della sua proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 intesa ad adeguare gli allegati contenenti gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso.

In conformità dell'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, e in particolare del punto 23, la Commissione ribadisce il proprio impegno a informare regolarmente il Parlamento europeo riguardo alla condotta dei negoziati sugli accordi di esenzione dall'obbligo del visto risultanti dallo spostamento di taluni paesi all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. La Commissione presenterà aggiornamenti agli organi competenti del Parlamento europeo almeno due volte l'anno.